

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1872 del 09/04/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Rettifica del provvedimento di AUA, adottata da Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-5799 del 13/10/2025, relativa al Sistema Fognario BO55001 - SAN PIETRO IN CASALE CAPOLUOGO in Comune di San Pietro in Casale, raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0023 "SAN PIETRO IN CASALE" (classe di consistenza compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.), richiesta dalla società HERA S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2008 del 09/04/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno nove APRILE 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottata da Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (ridenominata Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-5799 del 13/10/2025, relativa al Sistema Fognario BO55001 - SAN PIETRO IN CASALE CAPOLUOGO in Comune di San Pietro in Casale, raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0023 "SAN PIETRO IN CASALE" (classe di consistenza compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.), richiesta dalla società HERA S.p.A. (Gestore del Servizio Idrico Integrato).

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA la vigente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-5799 del 13/10/2025, adottata da Arpae - AACM e rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento Prot. n. 16412 del 27/02/2026 e con scadenza di validità in data 26/02/2041 alla società HERA S.p.A. (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208) in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue urbane del Sistema Fognario in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane {Soggetto competente Arpae - AACM};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di San Pietro in Casale};

RILEVATO nel testo del provvedimento di adozione DET-AMB-2025-5799 del 13/10/2025 (**pratica Sinadoc 19813/2025**), un mero errore materiale, in quanto non sono stati inseriti gli allegati B e C dell'atto medesimo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge che nel provvedimento di AUA DET-AMB-2025-5799 del 13/10/2025 è stato evidenziato un mero errore materiale, in quanto mancano gli allegati B e C dell'atto medesimo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che per il provvedimento in essere non sono dovuti oneri istruttori ad Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Rettifica dell'AUA in oggetto a favore della società HERA S.p.A. (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208) in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue urbane del Sistema Fognario in oggetto;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

### DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la  **Rettifica**  del provvedimento di  **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2025-5799 del 13/10/2025** , confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società HERA S.p.A. (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per il  **Sistema Fognario BO55001 - SAN PIETRO IN CASALE CAPOLUOGO**  in Comune di San Pietro in Casale, rete fognaria di tipo unitario (acque miste) per raccolta e allontanamento acque reflue urbane dell'Agglomerato Urbano ABO0023 "SAN PIETRO IN CASALE" (classe di consistenza compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.), compresa la conferma della  **scadenza di validità a suo tempo fissata al 26/02/2041** , relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/2006	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute  **negli Allegati B e C Aggiornati**  di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - *“Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera”* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
  - *“Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza del Comune di San Pietro in Casale con richiamo alla documentazione acustica.
- DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione della Rettifica del provvedimento di AUA al SUAP dell'Unione Reno Galliera ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di San Pietro in Casale e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
6. DI STABILIRE che il presente provvedimento di Rettifica del provvedimento di AUA, una volta trasmesso dal SUAP alla società istante, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2025-5799 del 13/10/2025, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo;
7. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

---

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**Il Responsabile**

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

**Leonardo Palumbo**

*(determina firmata digitalmente)*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Società HERA S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato**  
**Agglomerato Urbano ABO0023 - SAN PIETRO IN CASALE**  
**Sistema Fognario BO55001 - SAN PIETRO IN CASALE CAPOLUOGO**  
**Impianto di depurazione acque reflue urbane di San Pietro in Casale Capoluogo**  
**Comune di San Pietro in Casale (BO), Via Rubizzano n. 428**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 2236/2009 e 995/2012**

Ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di depurazione acque reflue urbane con annessa linea di trattamento fanghi svolta dalla società HERA S.p.A. (Gestore del Servizio Idrico Integrato) nell'impianto di depurazione acque reflue urbane sito in Comune di San Pietro in Casale, via Rubizzano n. 428.

### **Emissioni in atmosfera**

L'attività di depurazione acque reflue urbane con annessa linea di trattamento fanghi svolta dalla società HERA S.p.A. per l'impianto in oggetto, avendo una potenzialità di trattamento inferiore a 20.000 A.E. (una volta concluso il progetto di potenziamento sarà pari a 15.000 A.E.), è vincolata per le emissioni in atmosfera alle prescrizioni generali, monitoraggio e modalità di controllo di cui al punto 4.39 dell'Allegato 4 alla D.G.R. 2236/2009, così come aggiornata con D.G.R. 995/2012 (Linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque).

### **Prescrizioni**

- 1) Tutte le attività di trattamento fanghi devono essere condotte in modo tale da prevenire la formazione di sostanze odorigene ed evitarne la diffusione. A tal fine si dovrà limitare il tempo di accumulo dei fanghi e minimizzare la turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.
- 2) In relazione ai trattamenti presenti nella linea fanghi dell'impianto dovranno essere adottate le seguenti misure di contenimento:
  - a) nel trattamento iniziale di stabilizzazione aerobica della linea fanghi le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto, ecc...) devono garantire un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione;

- b) nel trattamento di ispessimento meccanico dei fanghi (ispessimento fanghi meccanizzato in vasca circolare con ponte rotante a picchetti o/e essiccamento d'emergenza dei fanghi su letti drenanti) il gestore dovrà verificarne periodicamente lo stato e, se necessario, effettuare il lavaggio dei relativi macchinari;
- c) nell'eventuale trattamento di ispessimento a gravità il gestore dovrà effettuare la copertura dei cassoni solo se il tempo di permanenza complessivo del fango nell'impianto (linea acque + linea fanghi) è inferiore a 15 giorni.
- 3) Nel caso si verificano ripetuti episodi di esalazioni maleodoranti provenienti dall'impianto, potranno essere prescritti idonei sistemi di captazione e trattamento delle emissioni diffuse provenienti dalla linea fanghi.
- 4) Ai sensi dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 e del "DECRETO ODORI", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il Gestore dell'impianto deve presentare, **entro 6 mesi dalla data di messa a regime del potenziamento del depuratore di San Pietro in Casale** e mediante posta certificata (PEC), all'Autorità Competente (Arpae-AAEME), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae-APAM) e al Comune di San Pietro in Casale, una **relazione di ricognizione** contenente:
- a) una schematica descrizioni e valutazione delle emissioni odorigene esistenti;
- b) gli eventuali accorgimenti tecnici e gestionali predisposti per il contenimento e/o la riduzione di tali emissioni;
- c) una descrizione di misure aggiuntive da implementare in caso di transitori o in occasione dei più comuni eventi accidentali che caratterizzano l'attività.

### Metodi di misura, campionamento ed analisi

- 1) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup> )	UNI EN 13725:2004

- 2) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- 3) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato ai precedenti punti 1) e 2), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae-AAEME), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae-APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- 1) In conformità all'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - a) l'attivazione di un eventuale impianto di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
  - b) la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile);
  - c) entro le otto ore successive all'evento, deve essere comunicata mezzo PEC all'Autorità Competente (Arpae-AAEME) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae-APAM) che potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 2) L'Autorità Competente per il Controllo (Arpae-APAM), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del del D.Lgs. 152/2006.
- 3) Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata all'Autorità Competente (Arpae-AAEME).

## Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di Arpae con PG/2025/67270 del 09/04/2025) con particolare riferimento a:
  - "Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale" non datata.
  - "Relazione tecnica di processo" datata 18/10/2024.

-----

Pratica Sinadoc n. 19813/2025

Documento redatto in data 07/04/2026

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@pec.arpae.it](mailto:dirgen@pec.arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Società HERA S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato**  
**Agglomerato Urbano ABO0023 - SAN PIETRO IN CASALE**  
**Sistema Fognario BO55001 - SAN PIETRO IN CASALE CAPOLUOGO**  
**Impianto di depurazione acque reflue urbane di San Pietro in Casale Capoluogo**  
**Comune di San Pietro in Casale (BO), Via Rubizzano n. 428**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico datata 18/10/2024 e presentata dalla società HERA S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di San Pietro in Casale (Delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 25/11/2011) per l'impianto di depurazione acque reflue urbane (con annessa linea di trattamento fanghi) sito in Comune di San Pietro in Casale, via Rubizzano n. 428.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni per l'impianto di depurazione di Arpae APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/77829 del 24/04/2025, senza segnalare nulla di ostativo per la matrice acustica in merito gli impianti di sollevamento di rete presenti nel sistema fognario in oggetto.
- Visto il parere acustico senza prescrizioni del Comune di San Pietro in Casale con nota Prot. n. 8544 del 05/05/2025, senza segnalare nulla di ostativo per la matrice acustica in merito gli impianti di sollevamento di rete presenti nel sistema fognario in oggetto.

**Prescrizioni**

- 1) Visto il parere acustico senza prescrizioni del Comune di San Pietro in Casale Prot. n. 8544 del 05/05/2025 (pervenuto agli atti di Arpae con PG/2025/83532 del 06/05/2025) nel rispetto del parere di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2025/77829 del 24/04/2025, si applicano le prescrizioni acustiche del succitato parere di Arpae APAM sotto riportate:
  - a) **Entro 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori potenziamento del depuratore di San Pietro in Casale**, sia inviata mezzo PEC al Comune e ad Arpae una relazione redatta da T.C.A. che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, **il rispetto dei valori limite di immissione assoluti al confine dell'impianto nonché del limite differenziale** presso tutti i ricettori evidenziati nella Relazione previsionale di impatto acustico esaminata (rev. 1 del 06/03/2024); tale valutazione

dovrà comprendere anche il ricettore posto a circa 258 m a sud-ovest dell'impianto di depurazione (fabbricato residenziale bi-familiare presente in via Rubizzano civico 1356 non contemplato) e riferirsi alle **condizioni più gravose di esercizio dell'attività dell'impianto di depurazione, ovverosia con tutte le sorgenti sonore attive contemporaneamente;**

- b) la relazione di cui alla precedente lettera a) dovrà riportare le misure effettuate sia in periodo diurno che notturno ed evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal T.C.A. in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibili, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovverosia più cautelativa per i ricettori, come previsto nel D.M. 16/03/1998 per l'esecuzione delle misure effettuate con tecnica di campionamento;
  - c) la relazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere redatta in conformità al D.M. 16703/1998 e riportare oltre ai principali risultati delle misurazioni eseguite, per ciascuna di esse, anche il profilo temporale della rumorosità o "Time History" complete di dati statistici (costante di tempo Fast e livello sonoro ponderato A; nonché lo spettro dei livelli sonori minimi Fast, con sovrapposte curve ISO 226 (curve *Fletcher-Munson* utilizzate come base per lo sviluppo del Norma che standardizza la sensibilità dell'udito umano) per la individuazione di eventuali componenti tonali;
  - d) qualora dalle verifiche fonometriche si rendessero necessari degli interventi di mitigazione acustica, la relazione di cui al precedente punto 1) dovrà ricomprendere, oltre alla loro descrizione puntuale, anche i livelli rilevati prima e dopo il loro inserimento; la situazione post-intervento di mitigazione dovrà evidenziare il rispetto di tutti i valori limite di legge;
  - e) in fase di esercizio degli impianti, siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante e sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.
- 2) La società HERA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato del sistema fognario in oggetto, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata (per l'impianto di depurazione e per gli impianti di sollevamento di rete presenti nel sistema fognario in oggetto) nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
  - 3) Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:**

- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 18/10/2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società HERA S.p.A. relativamente all'impianto di depurazione acque reflue urbane presente nel sistema fognario in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2025/67256 del 09/04/2025).

-----  
Pratica Sinadoc n. 19813/2025

Documento redatto in data 07/04/2026

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**  
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@pec.arpae.it](mailto:dirgen@pec.arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**